

# **TI\_GERICHTE 15.2000.177 vom 9. Januar 2001**

TI Tribunale d'appello, 2001-01-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.177](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.177)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.177 du 9 janvier 2001

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.177 del 9 gennaio 2001

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso 17 novembre 2000 è stato presentato \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_; entrambi i ricorrenti contestano l'operato dell'UE di Lugano nell'ambito della medesima iscrizione di un patto di riserva di proprietà nel registro tenuto da questo Ufficio. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti. Di conseguenza si giustifica la congiunzione dei due ricorsi. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente ( Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.).

### **E. 2**

In virtù dell'art. 715 cpv. 1 CC, affinché la riserva di proprietà su una cosa mobile consegnata all'acquirente sia valida, occorre che essa sia iscritta nel registro dei patti di riserva di proprietà tenuto dall'ufficiale delle esecuzioni nel luogo di domicilio dell'acquirente ( Paul-Henri Steinauer , *Le droits réels* , vol. II, Berna 1994, n. 2038a). Fondandosi su questa norma e sulla facoltà concessagli dall'art. 15 cpv. 2 LEF, il Tribunale federale ha adottato il Regolamento del 19 dicembre 1910 concernente l'iscrizione dei patti di riserva della proprietà (RIPRP, RS 211.413.1, entrato in vigore il 1° gennaio 1912; Pierre-Robert Gilliéron , *Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite* , Losanna 1999, n. 23 ad art. 15). Nonostante questa facoltà sembri dare adito a discussioni dottrinali sulla costituzionalità e sulla compatibilità con numerosi diritti e principi amministrativi, soprattutto dopo che l'originaria competenza del Consiglio federale è stata attribuita al Tribunale federale (cfr. art. 1 LF del 28 giugno 1895 che trasferisce al TF l'alta sorveglianza in materia di esecuzione e di fallimento, in vigore dal 1° gennaio 1896 - RU 15 p. 293; Gilliéron , op. cit. , n. 23 ss. ad art. 15, con riferimenti; Frank Emmel , *Basler Kommentar zum SchKG*, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 3 ad art. 15, con riferimenti), il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione della costituzionalità dei suoi regolamenti e ha concluso che essi hanno in ogni caso assunto forza di consuetudine, dal momento che si trovano in certi casi in vigore da quasi un secolo ( DTF 117 III 44 cons. 2.b).

### **E. 3**

In virtù dell'art. 21 cpv. 1 RIPRP la sorveglianza sugli ufficiali d'esecuzione nelle loro mansioni di tenitori dei registri dei patti di riserva di proprietà è affidata all'autorità di

vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti; eventuali contestazioni contro l'operato degli Ufficiali vanno dunque presentate nella forma del ricorso ex art. 17 LEF.

### **E. 3.1**

Di conseguenza è fatto ordine all'UE di Lugano di cancellare l'iscrizione 5 agosto 1996 della riserva di proprietà n. \_\_\_\_\_ fatta valere da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_ avente per oggetto 6 \_\_\_\_\_ 4. Non si prelevano tasse e non si consegnano indennità. 5. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 6. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione all'UE di Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

### **E. 4**

Secondo l'art. 6 cpv. 1 RIPRP l'Ufficiale d'esecuzione non è tenuto a verificare l'esattezza delle indicazioni fornite dalle parti (Steinauer, op. cit., n. 2038b), ma deve limitarsi a constatare la propria competenza (art. 2 RIPRP; Steinauer, op. cit., n. 2038c) e la presenza degli annessi all'istanza di iscrizione (art. 4 cpv. 3 e 7 RIPRP). In particolare l'Ufficiale non può operare un'iscrizione unilaterale nel registro dei patti di riserva di proprietà (art. 4 cpv. 4 RIPRP): egli infatti potrà iscrivere nel registro la riserva di proprietà unicamente se annesso all'istanza vi sarà un documento che dimostri l'accordo dell'altra parte su tutti i punti che debbono formare l'oggetto dell'iscrizione; il suo controllo tuttavia non si estende sulla validità del contratto (Steinauer, op. cit., n. 2038b).

### **E. 5**

In casu occorre rilevare che la ricorrente 1, \_\_\_\_\_, non esisteva ancora al momento dell'iscrizione della riserva di proprietà (5 agosto 1996), poiché essa è stata iscritta a Registro di Commercio solo il 19 novembre 1997 (doc. C). Tuttavia, rilevato che la fattura 10 maggio 1996 della \_\_\_\_\_ è stata inviata all'attenzione di tale "Herrn \_\_\_\_\_" in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, e che \_\_\_\_\_ nel suo atto di ricorso indica che le 6 macchine in questione si trovano nel centro da lei ivi gestito, occorre riconoscere alla ricorrente 1 la legittimazione attiva per ricorrere. Tale legittimazione difetta invece a \_\_\_\_\_, che non essendo più presunto proprietario delle 6 macchine in questione non può più ritenersi parte lesa nell'ambito della contestata iscrizione nel Registro dei patti di riserva di proprietà: di conseguenza il suo ricorso va dichiarato irricevibile.

### **E. 6**

Per quanto attiene alla tempestività del gravame, l'art. 17 cpv. 2 LEF impone che il ricorso vada presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento impugnato (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 49 ad art. 17). La tempestività del presente ricorso va pertanto riconosciuta, poiché la ricorrente 1 è venuta a conoscenza dell'iscrizione di una riserva di proprietà sulle 6 macchine per il solarium per la prima volta in occasione dell'ispezione 14 novembre 2000 del suo rappresentante, il quale ha poi presentato ricorso già il 17 novembre 2000.

### **E. 7**

Alla luce di quanto sinora considerato occorre ammettere che l'iscrizione operata il 5 agosto 1996 dall'UE di Lugano non è corretta. Infatti l'istante \_\_\_\_\_ non ha allegato alla propria istanza di iscrizione un documento che confermasse l'accordo dell'acquirente all'iscrizione della riserva di proprietà, non soddisfacendo una semplice fattura (nemmeno firmata dal venditore) il requisito imposto dall'art. 4 cpv. 4 RIPRP. Il ricorso di \_\_\_\_\_ va pertanto accolto. In applicazione analogica dell'art. 12 RIPRP l'iscrizione contestata andrà cancellata dal registro tenuto dall'UE di Lugano.

## **E. 8**

Per quanto riguarda le tasse della presente procedura ricorsuale (art. 22 RIPRP, abrogato con l'introduzione della vTARLEF, poi sostituita dalla OTLEF) occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret / Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire , vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, pag. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Parimenti, visto il rimando di cui all'art. 21 cpv. 1 RIPRP agli art. 17 ss. LEF, la presente sentenza è munita dei rimedi di diritto come imposto dall'art. 20a cpv. 2 cifra 4 LEF. richiamati gli art. 715 CC, art. 15, 17, 20a LEF, art. 2, 4, 6, 21, 22 RIPRP, art. 61 e 62 OTLEF art. 5 LPR  
pronuncia: 1. I ricorsi 17 novembre 2000 di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono dichiarati congiunti. 2. Il ricorso 17 novembre 2000 di \_\_\_\_\_, è irricevibile. 3. Il ricorso 17 novembre 2000 di \_\_\_\_\_, è accolto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.